

TREMONTI TESSILE

Definita la soglia della detassazione

di Roberta De Marchi

Con provvedimento prot. n. 46743/2011 del 24 marzo 2011 il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha definito la soglia della detassazione per le imprese tessili che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 4, cc. da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

La percentuale, pari al 25,1903%, è stata calcolata sulla base del rapporto fra le risorse stanziare (70 milioni di euro), ed il risparmio d'imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Pertanto, la deduzione dal reddito d'impresa dell'ammontare corrispondente agli investimenti agevolabili non dovrà determinare un risparmio d'imposta effettivo superiore al 25,1903%.

La norma

L'art. 4, cc. da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ha previsto un'agevolazione sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, a favore delle imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007.

La legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del D.L. citato, ha apportato alcune rilevanti modifiche al regime agevolativo in esame, che riguardano in particolare:

- l'ambito soggettivo, esteso alle imprese che svolgono attività produttive classificabili anche in altre divisioni della tabella ATECO 2007;
- l'ambito territoriale, delimitato agli investimenti effettuati nell'Unione europea;
- il diverso quadro di riferimento comunitario in cui è applicata l'agevolazione.

Le indicazioni di prassi

Si ricorda che con la circolare n. 57/E del 14 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità apportate dalla legge di conversione, rinviando, per quanto non innovato, alla circolare n. 22/E del 29 aprile 2010, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione.

I nuovi soggetti beneficiari

L’originaria formulazione del decreto riservava il beneficio ai soggetti che svolgono attività produttive di reddito d’impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007.

Divisioni 13 e 14 della Tabella ATECO 2007

Per effetto della modifiche operate dalla legge di conversione, l’agevolazione è stata estesa anche ai soggetti che svolgono, ancorché in modo non prevalente, attività produttive di reddito d’impresa classificabili nella divisione 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e nella sottocategoria 32.99.20 (fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini) della divisione 32, limitatamente alla “fabbricazione di bottoni” (bottoni, bottoni automatici, bottoni a pressione).

Importante

E’ escluso che possano fruire dell’agevolazione le attività produttive classificabili nella sottocategoria 32.99.20 diverse dalla fabbricazioni di bottoni.

Sono, quindi, escluse le attività di fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile, chiusure lampo, parrucche, barbe e sopracciglia finte.

I nuovi soggetti beneficiari possono fruire dell'agevolazione in esame per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

La territorialità

L'originaria formulazione del decreto considerava agevolabile il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di applicazione della misura.

La legge di conversione ha introdotto una limitazione di carattere territoriale, precisando che il valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è agevolabile se le attività sono finalizzate alla realizzazione di campionari nell'Unione europea.

Importante	
La norma pone un limite di carattere territoriale esclusivamente in riferimento alla fase della realizzazione del campionario, ma non anche alle precedenti fasi di ricerca e di ideazione estetica nonché di realizzazione dei prototipi.	
Per i soggetti che svolgono attività classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007, individuati dal decreto nell'originaria formulazione.	La limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 26.5.2010.
Per i soggetti che svolgono attività classificabili nella divisione 15 e nella sottocategoria 32.99.20 della divisione 32 (limitatamente alla "fabbricazione di bottoni") della tabella ATECO 2007, cui l'agevolazione è stata estesa dalla legge di conversione.	La limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2009.

Termine di effettuazione degli investimenti

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto considera agevolabili gli investimenti fatti *"nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010"*.

Il termine di effettuazione degli investimenti agevolabili, tuttavia, deve tenere conto del termine ultimo di applicazione del quadro di riferimento comunitario, il cui rispetto è espressamente stabilito dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto come modificato dalla legge di conversione.

Occorre quindi distinguere tra:

- le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e non oltre il 31 dicembre 2010, agevolabili ai sensi del regime vigente;
- le spese sostenute dai soggetti con periodo d'imposta "a cavallo" dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso a quest'ultima data, agevolabili subordinatamente al recepimento nell'ordinamento interno della nuova Comunicazione ed all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine, i costi sono imputati applicando le regole generali sulla competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, già richiamate nella circolare n. 22/E del 2010 (par. 2.2.).

Stato di difficoltà

In base al comma 2 dell'articolo 2 del DPCM, al fine della concessione degli aiuti le amministrazioni concedenti verificano *"che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008"*.

Sono da considerarsi in difficoltà:

- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Aspetti procedurali

Il nuovo modello di comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel settore tessile (modello CRT) è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010. Il provvedimento approvato sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 53639/2010 del 2 aprile 2010.

I soggetti interessati, presentando il modello CRT, rendono unitamente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in cui attestano:

- che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008;
- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea;
- di beneficiare dell’agevolazione nel rispetto del limite di aiuti di € 500.000 nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009 e degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (articolo 3, comma 1, lettera c, del DPCM).

Si evidenzia che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 prevede che il modello CRT sia presentato dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011.

29 marzo 2011

Roberta De Marchi